

COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA

Approvato con delibera Giunta comunale n. 198 del 27.07.2004

Articolo 1

Recupero di materiali

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 22/97.

Articolo 2

Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Articolo 3

Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di :
- 1. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - 2. raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - 3. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 4

Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate con apposita Ordinanza Sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti
- a. raccolta carta
 - b. raccolta vetro
 - c. lattine in alluminio
 - d. raccolta bottiglie di plastica
 - e. raccolta rifiuti urbani particolari
 - f. raccolta legno, imballaggi
 - g. materiale verde (potature, sfalci, residui di ortomercati)
 - h. raccolte differenziate di rifiuti ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, computer, ecc.)
2. Le modalità di raccolta di tali frazioni merceologiche sono le seguenti:
- a. Stazioni di base
 - b. Isola ecologica attrezzata
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Articolo 5

Stazioni ecologiche di base

- 1. la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esauste, medicinali scaduti
- 2. i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.);
- 3. sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, sarà schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali, inoltre sarà munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa;
- 4. i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati;
- 5. Il rapporto contenitore / numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

6. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Articolo 6

Isola ecologica attrezzate

1. Ai sensi del DPGRT 32/r'01, s'intende per stazione ecologica un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate. I soggetti interessati alla gestione di tali strutture sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dal DPGRT 32/r'01, art. 22 e art. 30 D. Lgs. 22/97.
2. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata: è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà indicativamente l'accettazione dei seguenti materiali:
 - o materiale verde (potatura, sfalci, residui di ortomercati);
 - o materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio);
 - o materiale legnoso
 - o legno da imballaggio
 - o beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
 - o rifiuti speciali assimilati ;
 - o batterie auto e oli da privati cittadini
3. l'isola ecologica attrezzata è recintata e custodita ed è previsto un orario di apertura per gli utenti.
4. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
5. La stazione sarà dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative per il pagamento delle rispettive tariffe.
6. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura dell'isola ecologica attrezzata tramite appositi comunicati.
7. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche quando le stesse sono chiuse o non presidiate
8. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà :
 - o ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - o ad inoltrare mensilmente presso il l'Ufficio Ambiente del Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

Articolo 7

La raccolta differenziata dei rifiuti speciali

La raccolta di rifiuti speciali dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore ed il Comune ponendo a carico del produttore gli oneri derivanti dello smaltimento di detti rifiuti.

Articolo 8

Composters familiari

Presso l'isola ecologica sono a disposizione del cittadino, che ne farà specifica richiesta scritta, i composters familiari (contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti) che l'Amministrazione Comunale cederà in proprietà all'utente attraverso un contributo, da parte del richiedente di € 15,00 una tantum.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, oltre che la compartecipazione al costo del compost, si riserva di verificare l'uso corretto dello strumento stesso nel luogo dove verrà posizionato

Articolo 9

Erogazione contributo comunale finalizzato alla raccolta differenziata

il contributo è mirato alla famiglia che oltre alla normale separazione dei rifiuti attraverso i cassonetti e le campane distribuite nel territorio nelle varie stazioni di raccolta, seguiranno ulteriore differenziazione dei materiali riciclabili quali:

- carta
- cartone
- plastica
- banda stagnata
- lattine

al momento del primo conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica verranno consegnati dei sacchetti di diversi colori per ogni tipologia di rifiuto riconosciuto.

Questa tipologia riciclata verrà pesata e certificata da un addetto al momento del conferimento presso l'isola ecologica

Il certificato rilasciato dall'addetto è nominativo e verrà cumulato con eventuali altri certificati registrati a nome dei componenti del nucleo familiare per far sì che venga riconosciuto un unico certificato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno ad ogni famiglia verrà conteggiato per ogni tipologia di rifiuto la somma degli stessi e gli verrà riconosciuto un corrispettivo (determinato dal rapporto budget/materiali conferiti e numero delle famiglie che hanno eseguito questo intervento)

Le aziende del territorio potranno conferire i loro materiali già differenziati all'isola ecologica, ma non avranno diritto alla certificazione per il contributo finanziario

Articolo 10

Norme di comportamento e sanzioni

1. gli utenti al fine di un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la raccolta differenziata, dovranno seguire le disposizioni di seguito elencate:
 - a. per le stazioni ecologiche di base:
 - divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede
 - divieto di introdurre materiale e rifiuti difforni da quelli espressamente indicati
 - divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori

- divieto di asportare dai contenitori precedentemente introdotti

b. per l'isola ecologica attrezzata:

- divieto di accedere all'isola ecologica attrezzata agli utenti fuori dall'orario di servizio
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione
 - divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dall'isola ecologica attrezzata o nei pressi dell'ingresso
 - divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione
 - obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella all'ingresso dell'isola e di attenersi alle più precise indicazioni impartite dai custodi
2. per le inosservanze alle disposizioni indicate al comma 1 saranno comminate a seconda della gravità dell'illecito commesso, sanzioni amministrative comprensive tra € 25,00 e € 550,00
 3. le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale, se compiute all'interno dell'isola ecologica attrezzata, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti di vigilanza
 4. comportano al deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.